



Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa
Proc. **PI5598**

ADUSBEF

Associazione di Utenti Bancari e
Assicurativi, finanziari e Postali

In persona del legale rappresentante p.t.

Via Farini, 62

00185 - Roma

OGGETTO: comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo e **contestuale richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; **procedura relativa alla sospensione provvisoria** del messaggio pubblicitario (istanza avanzata dal segnalante ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284).

A. RICHIESTA DI INTERVENTO

Si informa che, con richiesta di intervento pervenuta in data 13 novembre 2006, un concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari volti a promuovere l'offerta "Vodafone Casa - Numero Fisso". In particolare i messaggi oggetto di segnalazione sono rappresentati da: a) uno *spot* trasmesso sull'emittente "Retequattro" in data 9 novembre 2006 alle ore 13.12 circa b) un affissionale rilevato in data 8 novembre 2006 a Roma, all'altezza dell'incrocio tra Via Aurelia e Via Pacelli.

Nella richiesta di intervento si lamenta innanzitutto che il messaggio lascerebbe intendere contrariamente al vero che, attraverso il trasferimento del proprio numero telefonico fisso al servizio telefonico mobile "Vodafone", sia possibile ottenere un servizio perfettamente fungibile alla telefonia fissa laddove invece vi sono rilevanti limitazioni tecniche e nei numeri di utenza accessibili. Inoltre, viene evidenziato il carattere omissivo del messaggio con riferimento ai limiti territoriali di fruibilità del servizio e ai costi economici aggiuntivi per la fruizione dello stesso. Infine, viene rilevata una contraddittoria rappresentazione della tempistica necessaria per poter effettivamente disporre del servizio.

Con successiva richiesta di intervento pervenuta in data 13 novembre 2006, un'associazione di consumatori ha segnalato uno *spot* pubblicitario diffuso in data 29 ottobre 2006 alle ore 23,30 circa sull'emittente televisiva "Canale 5", avente un contenuto identico a quello del messaggio descritto al predetto punto a) della presente comunicazione di avvio del procedimento.

In quest'ultima segnalazione, vengono lamentati profili di ingannevolezza di analogo tenore rispetto a quelli già rilevati nella predetta richiesta di intervento del 13 novembre 2006.

Con entrambe le richieste di intervento del 13 novembre 2006 e del 15 novembre 2006, il suindicato concorrente e la predetta associazione segnalante hanno presentato **istanza di sospensione provvisoria** dei messaggi segnalati ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

B. PROFILI OGGETTO DI VALUTAZIONE

A seguito della predetta richiesta di intervento, è stato avviato nei confronti della società Vodafone Omnitel N.V. un procedimento ai sensi dell' articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, nel corso del quale verrà valutata l'eventuale ingannevolezza dei messaggi segnalati, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, con riguardo alle caratteristiche del servizio offerto, alle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta pubblicizzata e all'idoneità di eventuali omissioni informative e della formulazione dei messaggi in esame a suscitare nei consumatori falsi affidamenti in ordine alle effettive caratteristiche e condizioni per fruire della stessa.

C. PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA SOSPENSIONE PROVVISORIA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO (ARTT. 11, COMMI 2 E 3, D.P.R. N. 284/03)

Al fine di consentire all'Autorità la valutazione dell'istanza di sospensione provvisoria dei messaggi segnalati, e con esclusivo riferimento alla stessa, si invitano le parti a presentare memorie scritte e documenti che devono pervenire alla Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa dell'Autorità (anche tramite fax al n. 06/85821.456) entro e non oltre **5 giorni** lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione e di precisare, in particolare, se i messaggi oggetto della richiesta di intervento siano ancora in diffusione e, in caso affermativo, attraverso quali mezzi di comunicazione.

Al solo fine di agevolare la presentazione delle memorie entro i termini innanzi indicati, si allega copia dei messaggi oggetto della richiesta di intervento (All.ti 1 e 2).

D. RICHIESTA DI INFORMAZIONI EX ART. 5, COMMA 2, LETTERA A), D.P.R. N. 284/03

Con riferimento al **procedimento principale**, al fine di acquisire specifici elementi di valutazione in merito ai messaggi segnalati, si chiede alla società Vodafone Omnitel N.V., in qualità di operatore pubblicitario, di fornire, **entro 20 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti le caratteristiche economiche dell'offerta pubblicizzata specificando in particolare costi, condizioni e limiti di attivazione, di funzionamento e di fruizione della stessa.

Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione dei messaggi segnalati, si richiede all'operatore pubblicitario di fornire le seguenti informazioni:

- in merito alla programmazione del messaggio trasmesso attraverso emittente televisiva, precisazioni circa emittenti e periodo di diffusione dello stesso, corredate da indicazioni relative a date e orari di diffusione;
- relativamente alla programmazione del messaggio apparso sull'affissionale, indicare le aree geografiche e l'arco temporale di diffusione, specificando la data di inizio e la data di fine in cui è previsto che esso sia visibile;
- in ordine ad altre tipologie di messaggi aventi contenuto analogo a quello oggetto del presente procedimento, fornire indicazioni circa il luogo, la durata e la numerosità delle affissioni (nel caso di pubblicità esterna), la testata o l'emittente interessata, le date e orari di apparizione (per i messaggi a mezzo stampa o radiofonici).

Infine, ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 26, comma 7 del D. lgs. n. 206/2005, si richiede all'operatore pubblicitario di fornire copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso.

Ciascuna informazione dovrà essere corredata da idonea documentazione giustificativa, consistente in copia dei relativi documenti fiscali o commerciali.

E. MODALITÀ E TERMINI ISTRUTTORI

Ai sensi del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2003), si comunica che:

a) **il procedimento principale** deve concludersi entro settantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta regolare e completa, ossia nel caso di specie dal giorno **13 novembre 2006** (art. 5 del D.P.R. n. 284/03);

b) tale termine è prorogato una sola volta di novanta giorni (art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 284/03) quando siano disposte perizie o consulenze (art. 8 del D.P.R. n. 284/03) ovvero come nel caso di specie siano richieste informazioni o documenti o quando l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario di fornire prove sull'esattezza dei dati di fatto contenuti nella pubblicità (art. 10 del D.P.R. n. 284/03); tale termine è inoltre prorogato di centottanta giorni nel caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero (art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 284/03);

c) nei casi in cui l'Autorità, come nel caso di specie, debba richiedere il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 9 della Legge 31 luglio 1997 n. 249, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 284/03;

d) le parti possono presentare memorie scritte e documenti **entro 20 giorni** dal ricevimento della presente comunicazione. Le memorie dovranno essere prodotte possibilmente in duplice copia (art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 284/03);

e) l'ufficio e la persona responsabili del procedimento sono la Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa e il dottor Carlo Piazza;

f) l'ufficio presso cui le parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa (tel. 06/85821.477). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle parti o da persona delegata per iscritto;

g) il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284 la data di conclusione della fase istruttoria.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al dottor Carlo Piazza (tel. 06/85821.477), funzionario della Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa.

Le parti potranno richiedere la riservatezza dei dati, anche personali, forniti, specificando i documenti o parte degli stessi, cui la richiesta si riferisce, precisandone i motivi.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Pubblicità Ingannevole e Comparativa e il riferimento al procedimento PI5598.

La presente comunicazione viene inviata ai soggetti interessati dal presente procedimento.

Si allega informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (All. 3).

Il Responsabile del procedimento

